



# COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

## "Città dei Farfensi"

Provincia di Fermo

Corso Matteotti, 13 Tel. 0734/780111 Fax. 0734/780561 P.I. 0330500448 e.mail: comunessvm@libero.it

Prot. 527

ORDINANZA n°. 4 DEL 29-01-2019

**Oggetto: Ordinanza-Ingiunzione ai sensi dell'art 18 della L 689/81 a carico di PALMUCCI ROBERTO, in solido con Agriturismo La tana del cinghiale**

### IL SINDACO

Con il processo verbale di accertamento e contestazione prot. n. 34903/2017 debitamente notificato alla parte in data 12/12/2017 e acquisito al numero di protocollo dell'Ente 1830 del 06/03/2018, la Regione Carabinieri forestale "Marche"- Gruppo di Ascoli Piceno ha constatato la difformità rispetto alla normativa in materia di macellazione di animali, punibile ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett "e" della Legge regionale 21/2011 secondo cui "... L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per: ..... e) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati; .....".

In sede di accertamento è emerso, infatti, che la struttura "La Tana del cinghiale" non aveva rispettato la normativa in materia di macellazione di animali in quanto non erano stato rispettato l'obbligo di annotazione su apposito registro.

Con nota pervenuta in data 02/01/2018 acquisita al n prot. 7, ancor prima della trasmissione del verbale da parte dell'Organo accertatore e successivamente con nota acquisita al numero di protocollo 1355 del 14/03/2018, il trasgressore presentava scritti difensivi in cui allegava copia conforma all'originale dei registri di carico e scarico degli animali di bassa corte.

Rilevato che tali deduzioni difensive sono del tutto inconferenti rispetto alle contestazioni mosse nel verbale richiamato relative all'assenza di annotazione su apposito registro della data di macellazione, del numero e del tipo di animali macellati e non all'assenza di un registro di carico-scarico di allevamento animali; tanto più che i registri presentati non contengono alcuna informazione in merito alla macellazione o dalla quale si possa risalire ai dati previsti dalla normativa quali la data di macellazione o il numero o tipo di animali macellati nell'agriturismo.

Visti i criteri dell'art 11 della Legge 689/81, valutato che la violazione è di lieve entità e valutate le condizioni soggettive dell'autore della violazione, si ritiene sussistano i presupposti per parametrare la sanzione al minimo edittale

Per quanto sopra esposto

### DETERMINA

di **confermare** il processo verbale prot. 34903/2017 elevato dalla Regione Carabinieri forestale "Marche"- Gruppo di Ascoli Piceno a carico del Sig. **PALMUCCI ROBERTO** nato a Santa Vittoria in Matenano (FM) il 02/01/1987 e residente in Santa Vittoria in Matenano (FM) in Contrada Monte Radaldo n. 46, in qualità di titolare dell'agriturismo, e la ditta Agriturismo "LA TANA DEL CINGHIALE Partita IVA 01985950441, in persona del legale rappresentante, obbligata in solido ai sensi dell'art 6 Legge 689/81;

di **applicare**, all'infrazione ivi descritta, per i motivi descritti in premessa, la sanzione amministrativa nella misura di € **500,00 (cinquecento/00)** in quanto dall'istruttoria è emersa la violazione dell'art 23 comma 3 lett "e" della Legge regionale 21/2011, non sussistendo elementi che consentono di determinare con maggior rigore l'entità della sanzione

INGIUNGE

Al sig **PALMUCCI ROBERTO** nato a Santa Vittoria in Matenano (FM) il 02/01/1987 trasgressore, e alla ditta "**LA TANA DEL CINGHIALE**" Partita IVA 01985950441, obbligata in solido, **di pagare** la complessiva somma di € **500,00 (cinquecento/00)** **entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notificazione del presente provvedimento.**

La presente ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo pertanto, il mancato pagamento entro il termine indicato, comporta l'esecuzione forzata tramite ruolo esattoriale.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di versamento tramite:

- Bonifico intestato a: COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) CODICE IBAN IT 24S0306969711000000046610
- Bollettino postale intestato a COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) n. 15222631

riportando nella causale di versamento la dicitura "Ordinanza ingiunzione prot n. <sup>527</sup>..... del 29 GEN. 2019..

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Fermo entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa ai sensi dell'art 23 e ss L. n. 689/1981.

L'esecuzione forzata non è sospesa dalla eventuale proposizione del ricorso per opposizione salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) per 15 giorni, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato in solido.

Dalla Casa Comunale, li 29/01/2019



IL SINDACO  
Fabrizio Vergari